



11343-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1242/2019
MICHELE BIANCHI		UP - 12/12/2019
RAFFAELLO MAGI	- Relatore -	R.G.N. 20577/2019
DANIELE CAPPUCCIO		
ALESSANDRO CENTONZE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (C.U.I. (omissis)) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 06/03/2019 del GIUDICE DI PACE di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso chiedendo

Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso

udito il difensore

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 6 marzo 2019 il Giudice di Pace di Genova ha affermato la penale responsabilità di (omissis) in relazione al reato di cui all'art.14 co.5ter d.lgs. n.286 del 1998, per violazione, senza giustificato motivo, dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Sassari il 30 maggio del 2014, con condanna alla pena di euro 10.000,00 di multa.

1.1 In motivazione, quanto al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.34 d.lgs. n. 274/2000, si afferma che rispetto all'interesse tutelato (individuato nella sicurezza dei cittadini) non vi è esiguità del danno o del pericolo, atteso che il soggetto non è risultato dedito ad alcuna attività lavorativa ed è dunque portatore di potenziale pericolosità in ragione dello *status* di clandestino disoccupato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - (omissis), deducendo al primo motivo erronea applicazione di legge in riferimento a quanto previsto dall'art.34 d.lgs. n.274 del 2000.

Si contesta l'affermazione per cui il (omissis) sarebbe portatore di pericolosità sociale, trattandosi di soggetto che dal 2009 non ha commesso significative violazioni. Inoltre tale pretesa condizione di pericolosità non potrebbe derivare dalla mancanza di una stabile occupazione. L'esame della personalità del soggetto è risultato sommario, non essendo stata rettamente valutata la condotta collaborativa tenuta in occasione del controllo.

Al secondo motivo si deduce ulteriore violazione di legge in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si evidenzia anche in tal caso l'omesso esame concreto della personalità dell'imputato.

3. Il ricorso è fondato, al primo motivo.

3.1 Come è noto, ai sensi dell'art.34 d.lgs. n.274/200 il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale.

Questa Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito (v. Sez. I n. 35742 del 5.7.2013, rv 256825) che l'esclusione della procedibilità per la particolare tenuità del fatto si applica anche ai reati in tema di immigrazione affidati alla competenza del giudice di pace.

Tale applicazione va realizzata in riferimento alle caratteristiche tipizzate dal legislatore, dovendosi formulare (v. Sez. V, n. 29831 del 13/03/2015, La Greca, rv. 265143) un giudizio sintetico sul fatto concreto, alla stregua di tutti gli indici indicati dalla norma, e dunque l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato.

3.2 Nel caso in esame la valutazione espressa in sentenza muove dalla individuazione del bene protetto, che viene riconosciuto in quello della «sicurezza dei cittadini» e tale affermazione influenza il successivo apprezzamento delle caratteristiche del fatto.

Tale ricognizione non può essere condivisa, atteso che le disposizioni in materia di immigrazione sono poste a tutela della corretta gestione dei flussi migratori, con necessità di tener conto di molteplici disposizioni sovranazionali incidenti sul tema, ed il profilo dell'ordine pubblico o della sicurezza viene in rilievo in via indiretta, a fronte di casi di accertata pericolosità che impongono l'allontanamento dello straniero.

Ciò posto, va altresì rilevato che la decisione impugnata erroneamente valorizza come indicativo di potenziale pericolosità il mero *status* di irregolare (che necessariamente comporta la mancanza di occupazione dichiarata) e non prende in esame i parametri di legge prima richiamati, né realizza un concreto esame della personalità dell'imputato, come evidenziato nel ricorso.

Ne deriva l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo esame, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Genova per nuovo giudizio.

Così deciso il 12 dicembre 2019

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere Raffaello Magi è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento alla firma dell'estensore, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Raffaello Magi

Adriano Iasillo

